



## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 8 aprile 2011, la Corte d'appello di Venezia, in riforma della sentenza di piena assoluzione pronunciata dal Tribunale monocratico di Treviso in data 11 gennaio 2006, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Valmaggi Patrizia Teresa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 572 cod. pen. - commesso dal 1998 al febbraio 2001 in danno di Benedetti Sandra e delle di lei figlie, Sabucci Laura e Sabucci Sara - perché estinto per intervenuta prescrizione, condannando la predetta imputata al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ed al pagamento di una provvisoria di euro 10.000,00 per ciascuna di esse.

2. L'addebito mosso all'imputata concerne atteggiamenti di prevaricazione ed intimidazione assunti nei confronti di Sara Benedetti e delle di lei figlie minori, Laura e Sara Sabucci, ospiti nella sua abitazione durante il periodo intercorso fra il luglio 1998 ed il febbraio 2001, che sarebbero consistiti, tra l'altro, nell'imporre divieti sulla quantità di cibo e bevande da consumare, nel partecipare ad estenuanti veglie di preghiera, ed in percosse nei confronti di Sara Sabucci, oltre che nel rivolgere epiteti ingiuriosi ed esercitare pressioni psicologiche a sfondo religioso sulle predette persone con lei conviventi.

3. Avverso la su indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia dell'imputata, deducendo al riguardo i seguenti motivi:

a) violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in ragione del mancato vaglio di attendibilità delle persone offese (le cui ricostruzioni dei fatti erano state considerate scarsamente plausibili nel corso delle indagini preliminari) e per mancanza di motivazione in merito al riconoscimento della penale responsabilità, sul duplice rilievo che nel processo di primo grado il P.M. aveva richiesto l'assoluzione dell'imputata, dopo aver chiesto l'archiviazione del procedimento per ben due volte nella fase delle indagini preliminari, e che le persone offese, durante l'arco temporale indicato nell'imputazione, erano rimaste prive di un'abitazione ed avevano vissuto quali ospiti della Valmaggi per loro libera scelta; le minori, peraltro, durante la permanenza nell'abitazione dell'imputata avevano regolarmente frequentato la scuola, con la conseguente erronea ricostruzione dei fatti operata nella motivazione dell'impugnata sentenza, laddove si afferma che alle persone offese sarebbe stato impedito di "fare una passeggiata o telefonare a casa";

b) violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., non sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen., in quanto l'imputata non avrebbe mai esercitato alcuna forma di coercizione, nè imposto condotte differenti da quelle da lei stessa praticate, tanto che la sig.ra Benedetti, assieme alle figlie minori, si era trasferita nella sua abitazione a mero titolo di

ospitalità, poiché si era separata e non sapeva dove andare, ma la stessa rimaneva assolutamente libera di andarsene, qualora non avesse condiviso lo stile di vita dell'imputata;

- c) mancanza di motivazione in ordine alle statuizioni civili, facendo riferimento la gravata sentenza soltanto a presumibili, e dunque non accertati, "traumi psicologici", senza riconoscere come effettivamente provato alcun danno morale.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

5. L'impugnata pronunzia, invero, fa buon governo della legge penale e riposa su un apparato argomentativo che, in stretta aderenza alle emergenze procedimentali, dà conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.

L'esito del giudizio di responsabilità, del resto, non può essere invalidato da prospettazioni alternative della ricorrente, che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto esplicata (*ex multis*, v. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).

5.1. Analizzando e valutando approfonditamente le emergenze processuali, senza incorrere in vizi logici, la sentenza di secondo grado ha ricostruito i fatti di causa ed evidenziato l'antigiuridica condotta tenuta per un lungo periodo di tempo (circa tre anni) dall'imputata nei confronti delle parti lese (fra le quali, due minorenni), attraverso la forzata imposizione del cibo nei confronti di una minore - anche mediante un atto di violenza fisica quale la chiusura del naso, nonostante l'evidente intolleranza alla sua assunzione - la costrizione a mangiare di nuovo quanto veniva da lei vomitato, i continui risvegli notturni o l'assoluto impedimento al riposo per partecipare a rituali salvifici, il condizionamento delle più elementari manifestazioni di vita, nonché le minacce di punizioni divine o di gravi accadimenti in caso di disobbedienza alle sue direttive.

5.2. La fonte principale di prova a carico dell'imputata è rappresentata dalle convergenti testimonianze delle parti lese, la cui attendibilità è stata positivamente apprezzata nella gravata decisione, con motivazione immune da vizi logici, avendone posto in evidenza la chiarezza, la coerenza e l'assenza di intenti di malanimo nei confronti dell'imputata, unitamente ai riscontri offerti dalle testimonianze di persone estranee all'ambiente familiare,



ma particolarmente qualificate (insegnante, parroco, servizi sociali), ed alle ragioni per cui le deposizioni dei testi adottati dalla difesa non sono state ritenute idonee a contrastare efficacemente la ricostruzione dei fatti posti a fondamento dell'assunto accusatorio.

**5.3.** A tale riguardo, pertanto, la Corte territoriale si è pienamente attenuta al canone ermeneutico di maggior rigore fissato dalla giurisprudenza di questa S.C. per la valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dalle parti civili, secondo cui la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché venga sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, dep. 27/07/2010, Rv. 248016).

**5.4.** Costituisce, del resto, *ius receptum* nell'elaborazione giurisprudenziale di questa S.C. il principio secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia non può essere certo scriminato dal consenso dell'avente diritto, il cui fondamento razionale e normativo non consente in alcun modo di oltrepassare l'invalidabile soglia dell'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo (Sez. 6, n. 3398 del 20/10/1999, dep. 24/11/1999, Rv. 215158). Parimenti consolidato, inoltre, deve ritenersi l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 572 cod. pen., rileva la sottoposizione dei familiari, ancorché non conviventi, ad atti di vessazione continui e tali da cagionare agli stessi sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscano fonte di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza. Al riguardo, invero, comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di molestia, di ingiuria, di minaccia e di danneggiamento, manifestano l'esistenza di un programma criminoso di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l'espressione ed in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole in sommo grado e per quanto possibile penosa l'esistenza dei familiari (Sez. 6, n. 3570 del 01/02/1999, dep. 18/03/1999, Rv. 213516; Sez. 6, n. 7192 del 04/12/2003, dep. 19/02/2004, Rv. 228461; v., inoltre, Sez. 6, n. 27048 del 18/03/2008, dep. 03/07/2008, Rv. 240879).

In linea con tale quadro di principii, l'*iter* motivazionale della gravata pronunzia ha chiarito, con argomenti esenti da censure in questa Sede, come l'atteggiamento inerte e passivo tenuto dalla madre delle due minori debba essere ricondotto allo specifico contesto in cui è stata realizzata la condotta delittuosa, ed in particolare al forte condizionamento psicologico cui la predetta era soggetta ad opera dell'imputata.

6. Parimenti infondato, infine, deve ritenersi l'ultimo motivo di doglianza, ove si consideri che l'impugnata sentenza ha adeguatamente motivato le statuizioni civili in dispositivo contenute, avuto riguardo al principio di diritto pacificamente stabilito da questa Corte, secondo cui in tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione (Sez. 3, n. 34209 del 17/06/2010, dep. 22/09/2010, Rv. 248371; Sez. 5, n. 9182 del 31/01/2007, dep. 02/03/2007, Rv. 236262).

7. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese del grado, sostenute dalla parte civile, che vengono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro 2.300,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.

Così deciso in Roma, lì, 18 aprile 2012

Il Consigliere estensore

dr. Gaetano De Amicis



Il Presidente

dr. Luigi Lanza

